

## DELIBERA N. 519 /10/CONS

**Ordinanza ingiunzione alla società 7 GOLD S.R.L., esercente l'emittente televisiva locale 7 GOLD per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 26 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650**

### L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 5 ottobre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 102/10/DICAM/PROC. 2176/ZD - datato 15 giugno 2010 e notificato in data 29 giugno 2010, con il quale è stata contestata alla società 7 Gold S.r.l. con sede in Catania, alla via Acquicella Porto n. 6, esercente l'emittente televisiva locale 7 Gold la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 26 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Sicilia sulla predetta emittente televisiva, il giorno 16 marzo 2010, “dalle ore 14.27.30 alle ore 14.37.45,..... dalle ore 14.47.50 alle ore 14.57.50..... dalle ore 15.01.40 alle ore 15.12.40,..... dalle ore 15.16.37 alle ore 15.25.57, .....dalle ore 19.59.35 alle ore 20.15.00..... e dalle ore 20.15.01 alle ore 20.27.30, è stata trasmessa propaganda di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale in sovrapposizione sullo schermo compaiono le numerazioni per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 892222, 892252, 892500 e 892277 che, tra l'altro, i conduttori invitano a chiamare;

RILEVATO che la società 7 Gold S.r.l., esercente l'emittente televisiva locale 7 Gold, nel presentare in data 30 luglio 2010 memoria difensiva (prot. n. 48126) ha eccepito che *“i messaggi contestati non possono qualificarsi come interattivi, in quanto non vi è né scambio né dialogo. ...I portali telefonici pubblicizzati da Deram sono portali Multiservizi attraverso i quali l'utente può accedere a quattro contenuti che non hanno nulla a che fare con i servizi vietati dalle 07 alle 24 e in particolare con i servizi interattivi. L'utente che dovesse chiamare un portale Deram dopo avere ascoltato il messaggio gratuito ed avere accettato la chiamata potrà accedere a 4 contenuti. Premendo il tasto 1 avrà un'informazione elenco abbonati....premendo il tasto due otterrà invece un elenco di offerte turistiche....., premendo il tasto 3 entrerà nell'area lotto composta da due sottomenù.....premendo il tasto 4 ascolterà una news sportivo-calcistica. Ad esclusione del solo servizio informazione tutti gli altri contenuti sono di tipo preregistrato ossia l'utente ascolta un nastro registrato .....L'utente chiama e ottiene un servizio o una informazione già confezionata e sulla quale non né incidere né intervenire...La telefonata al Portale Multiservizi Deram è a costo fisso con un tetto massimo della durata della telefonata ”* e, pertanto, non trova applicazione *“il divieto di pubblicità dalle 7 alle 24 dei servizi sopra indicati”*;

RITENUTO che quanto eccepito dalla società 7 Gold S.r.l. non possa trovare accoglimento; le modalità di espletamento del servizio in questione relativo a pronostici concernenti il gioco del lotto è proprio dei servizi di tipo interattivo, ossia di quei servizi che non forniscono direttamente l'informazione alla selezione del numero, ma che, attraverso la presentazione dei contenuti o menù, introducono il richiedente in un sistema complesso generalmente con più scelte di argomenti; si viene, così, a creare un'interazione tra chi richiede il servizio e il sistema che provvede a condurre il richiedente alla ricerca dell'argomento desiderato attraverso guide opportune; tra l'altro, l'interazione può avvenire anche senza la presenza di operatori con conversazioni dal vivo ( ad es. tramite computer);

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva locale 7 Gold integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 26 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650 nel corso della programmazione televisiva sopra menzionata diffusa il giorno 16 marzo 2010;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,30 (duemilacinquecentoottantadue/30) a euro 25.822,80 (venticinquemilaottocentoventidue/80), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 5.164,60 (euro cinquemilacentosessantaquattro/60), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi

mediamente elevata, in considerazione della natura della norma a tutela, in particolare, delle

persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di

tutela del consumatore-utente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di

sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art. 1 comma 26 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

### **ORDINA**

alla società 7 Gold S.r.l. con sede in Catania, alla via Acquicella Porto n. 6, esercente l'emittente televisiva locale 7 Gold di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.164,60 (euro cinquemilacentosessantaquattro/60), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 519/10/CSP*" entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 519/10/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Napoli, 5 ottobre 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Roberto Viola